

Carpisa la valigia assicurata

Contratto di Assicurazione Furto
stipulato in forma collettiva.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa

- A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Glossario

Condizioni di Assicurazione

- Norme che regolano l'Assicurazione in generale
- Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Rapina
- Garanzie aggiuntive

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it.

Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato **sulle clausole evidenziate in grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.

B. Informazioni sul contratto

La copertura si intende stipulata senza tacito rinnovo.

Il presente contratto cesserà dunque automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto di Assicurazione è stipulato in forma collettiva dalla società Kuvera S.p.A., proprietaria del marchio Carpisa, in nome e per conto dei propri clienti che acquistino valigie, borsone, borse o trolley con marchio Carpisa.

L'Assicurazione ha ad oggetto la perdita definitiva del prodotto Carpisa assicurato, escluso il contenuto dello stesso, affidato a vettore aereo per l'imbarco e trasporto su aeromobili, in caso di mancata riconsegna nell'aeroporto di destinazione finale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 11 (Oggetto dell'Assicurazione), 13 (Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza) e 18 (Determinazione dell'ammontare del danno) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo come disciplinato nell'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio), 2 (Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e durata), 4 (Aggravamento del Rischio), 11 (Oggetto dell'Assicurazione), 12 (Esclusioni), 14 (Obblighi in caso di Sinistro), 15 (Esagerazione dolosa del danno) e 22 (Assicurazione presso diversi Assicuratori) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di Indennizzo/risarcimento e massimali indicati in Polizza

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 18 (Determinazione dell'ammontare del danno) delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 4 (Aggravamento del Rischio) e 5 (Diminuzione del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Modalità di pagamento del Premio

Il Premio è pagato dal Contraente secondo le modalità concordate con la Compagnia. Le coperture assicurative sono gratuite per gli Assicurati. In base alla normativa applicabile il Contraente può corrispondere il Premio con i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 2 (Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e durata) delle Condizioni di Assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Il contratto non prevede casi di rivalse nei confronti del Contraente o dell'Assicurato diversi da quelli previsti dalla Legge.

L'articolo 1916 del Codice civile attribuisce alla Compagnia che ha pagato l'Indennizzo il diritto di sostituirsi all'Assicurato nei suoi diritti di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo stesso.

Salvo il caso di dolo, la Compagnia non ha il diritto di rivalersi, in base all'articolo 1916 del Codice civile, se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia del pregiudizio arrecato al suo diritto di rivalersi derivante dall'articolo 1916 del Codice civile.

8. Diritto di recesso

Il contratto non prevede ipotesi di recesso a favore del Contraente, dell'Assicurato o della Compagnia.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Le garanzie prestate prevedono l'applicazione delle imposte nella misura stabilita dalla normativa applicabile.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso per iscritto a mezzo raccomandata A.R. all'Agente di Assicurazione Assione Via Castel Morrone, 18 – 20129 Milano (MI) – ITALIA, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo: carpivaligiasicura@assione.com , **entro dieci giorni** da quando è venuto in possesso del documento di

“perdita definitiva” del Bene assicurato rilasciato dall’ufficio “Lost and Found” dell’aeroporto in cui la mancata riconsegna si è verificata o è stata denunciata, **indicando la data, l’ora ed il luogo dell’evento, nonché le modalità di accadimento;**

- b) fornire all’Agente di Assicurazione di cui sopra la copia integrale del documento di “perdita definitiva” del Bene assicurato rilasciato dall’ufficio aeroportuale di cui sopra, con allegata la copia dello scontrino fiscale o di documento fiscale di acquisto del Bene assicurato e la copia della comunicazione attestante l’avvenuta attivazione della copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 14 (Obblighi in caso di Sinistro), 18 (Determinazione dell’ammontare del danno) e 23 (Pagamento dell’Indennizzo) delle Condizioni di Assicurazioni.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del Reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

- **ZURICH INSURANCE plc - Rappresentanza Generale per l’Italia**
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it.

- **o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it**

dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All’IVASS

Vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il Reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
 - copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
 - ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia **www.zurich.it**. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06.42133206

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

ZURICH INSURANCE PLC
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Alessandro Castellano



Data ultimo aggiornamento: 1 maggio 2019

Glossario

Agente di Assicurazione - La persona fisica o la società, iscritta alla sezione a) nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Assicurato/Aquirente - I clienti della società Contraente, per tali intendendosi le persone fisiche aventi il proprio domicilio nel territorio degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), che abbiano acquistato un Bene assicurato e siano beneficiari della presente Assicurazione.

Assicurazione - Il presente contratto di Assicurazione stipulato in forma collettiva.

Bene assicurato - Valigie, borsoni, borse, trolley con marchio "CARPISA" distribuiti da esercizi commerciali autorizzati ubicati nel territorio degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) oppure oggetto di vendita online esclusivamente tramite il sito ufficiale Carpisa all'indirizzo internet <http://www.carpisa.it>.

Compagnia - La società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Kuvera S.p.A., società proprietaria del marchio Carpisa, che stipula l'Assicurazione in nome e per conto dei propri clienti che abbiano acquistato un Bene assicurato e abbiano dichiarato di voler beneficiare della copertura assicurativa, secondo le modalità meglio indicate nelle condizioni di Assicurazione.

Furto - L'impossessamento di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Inferriata - Manufatto in barre o tondi di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma corrisposta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Rapina - Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di Assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 1 maggio 2019

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Articolo 2 - Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e durata

L'Assicurazione viene stipulata dal Contraente per la durata di un anno, senza tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 00.00 del 01/05/2019 alle ore 24.00 del 30/04/2020.

Il Premio è interamente corrisposto dal Contraente e nulla è dovuto dall'Assicurato.

La copertura assicurativa, per ogni singolo Bene assicurato, ha effetto dalle ore 24 del giorno di compilazione online e invio, da parte dell'Acquirente del Bene assicurato, del modulo di attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 11 (Oggetto dell'Assicurazione) e ha validità per giorni 365.

Le coperture assicurative sono efficaci nei confronti degli Assicurati a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice civile.

Articolo 5 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di Sinistro

La Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro.

Articolo 7 - Proroga dell'Assicurazione

La copertura è prestata senza tacito rinnovo

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (articolo 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione dell'Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'Assicurazione Furto

Articolo 11 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza la perdita definitiva del Bene assicurato acquistato dall'Acquirente, escluso il contenuto dello stesso, affidato a vettore aereo per l'imbarco e trasporto su aeromobili, in caso di mancata riconsegna nell'aeroporto di destinazione finale risultante da un documento di "perdita definitiva" rilasciato dall'ufficio "Lost and Found" dell'aeroporto in cui la mancata riconsegna si è verificata o è stata denunciata.

La copertura è prestata a condizione che il Bene assicurato sia stato acquistato presso un esercizio commerciale autorizzato ubicato nel territorio degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) oppure online esclusivamente tramite il sito ufficiale Carpisa all'indirizzo internet <http://www.carpisa.it>, e che l'Acquirente:

- a) sia munito di regolare documento fiscale d'acquisto;
- b) abbia provveduto a compilare integralmente e a inoltrare al Contraente i dati richiesti nel modulo di attivazione della copertura assicurativa presente all'indirizzo internet https://www.carpisa.it/it_it/insured-suitcase. L'attivazione della copertura assicurativa va effettuata, pena la decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, durante il periodo di durata dell'Assicurazione indicato all'art. 2 (Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e durata), ed entro e non oltre il 30° giorno dalla data di acquisto del Bene assicurato risultante dallo scontrino o documento fiscale.
- c) abbia ricevuto dalla Compagnia, a conferma della correttezza dell'operazione, una comunicazione attestante l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa.

L'attivazione della copertura assicurativa va effettuata, pena la decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione ed entro e non oltre il 30° giorno dalla data di acquisto del Bene assicurato risultante dallo scontrino o documento fiscale.

Articolo 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con il Contraente e/o con l'Assicurato ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Articolo 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.

L'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 14 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso per iscritto a mezzo raccomandata A.R. all'Agente di Assicurazione Assione Via Castel Morrone, 18 – 20129 Milano (MI) – ITALIA, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo:

carpisavaligiasicura@assione.com, **entro dieci giorni** da quando è venuto in possesso del documento di "perdita definitiva" del Bene assicurato rilasciato dall'ufficio "Lost and Found" dell'aeroporto in cui è la mancata riconsegna si è verificata o è stata denunciata, **indicando la data, l'ora ed il luogo dell'evento, nonché le modalità di accadimento;**

b) fornire all'Agente di Assicurazione di cui sopra la copia integrale del documento di "perdita definitiva" del Bene assicurato rilasciato dall'ufficio aeroportuale di cui sopra, con allegata la copia dello scontrino fiscale o del documento fiscale di acquisto del Bene assicurato e la copia della comunicazione attestante l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Articolo 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 16 - Procedura per la valutazione del danno

ABROGATO

Articolo 17 - Mandato dei Periti

ABROGATO

Articolo 18 - Determinazione dell'ammontare del danno

La Compagnia, in caso di Sinistro, indennizzerà il prezzo del Bene assicurato risultante dallo scontrino fiscale o documento fiscale di acquisto, rilasciato al momento della vendita dall'esercizio commerciale autorizzato CARPISA o in occasione della vendita online, **con il limite massimo di Indennizzo di Euro 199,00 per singolo Bene assicurato e comunque entro e non oltre la massima esposizione della Compagnia per il Rischio assicurato pari e 100.000,00 EURO.**

Articolo 19 - Titoli di credito

ABROGATO

Articolo 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

ABROGATO

Articolo 21 - Assicurazione parziale

ABROGATO

Articolo 22 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 23 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività dell'Assicurazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo 12 (Esclusioni).

Articolo 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia.

Garanzie aggiuntive

operanti solo se espressamente richiamate nella scheda "Garanzie aggiuntive" di Polizza

I) - Garanzia portavalori

NON OPERANTE.

II) - Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi

NON OPERANTE.

III) - Primo Rischio assoluto

L'Assicurazione di cui alle partite indicate nella scheda "Garanzie aggiuntive" di Polizza è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it



ZURICH[®]